

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2015
482.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, ad integrazione e sostanziale conferma dei chiarimenti in parte già resi dal Viceministro Morando nel corso della precedente seduta, osserva in primo luogo come il funzionamento delle Commissioni preposte alla redazione del Rapporto annuale sulle spese fiscali e della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva istituite, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1 e 2, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva, inoltre, che il fondo per la riduzione della pressione fiscale potrà essere utilizzato, limitatamente alle risorse derivanti dalla revisione delle spese fiscali che in esso confluiscono ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, a partire dalla manovra di finanza pubblica che prevede tale revisione, ferme restando le ordinarie modalità di impiego delle altre risorse che confluiscono nel medesimo fondo ai sensi della legislazione vigente.

Chiarisce, infine, che le maggiori entrate derivanti dalla riduzione delle spese fiscali saranno destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, come previsto dall'articolo 3, comma 1, a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica predisposta nel primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia a partire dalla manovra di finanza pubblica 2017-2019.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (atto n. 182);

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

il funzionamento delle Commissioni preposte alla redazione del Rapporto annuale sulle spese fiscali e della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva istituite, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1 e 2, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il fondo per la riduzione della pressione fiscale potrà essere utilizzato, limitatamente alle risorse derivanti dalla revisione delle spese fiscali che in esso confluiscono ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, a partire dalla manovra di finanza pubblica che prevede tale revisione, ferme restando le ordinarie modalità di impiego delle altre risorse che confluiscono nel medesimo fondo ai

sensi della legislazione vigente;

le maggiori entrate derivanti dalla riduzione delle spese fiscali saranno destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, come previsto dall'articolo 3, comma 1, a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica predisposta nel primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia a partire dalla manovra di finanza pubblica 2017-2019;

valutata l'opportunità di:

formulare la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto del Rapporto sulle spese fiscali, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione del medesimo Rapporto;

formulare il comma 1 dell'articolo 2 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto della Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione della citata Relazione;

prevedere all'articolo 2, comma 1, che il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, considerata la sua ampiezza, sia presentato come documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF, anziché in allegato a quest'ultima, ferma restando la contestuale presentazione dei due documenti, anche al fine di consentire lo svolgimento di un'autonoma discussione parlamentare sul Rapporto stesso;

collocare, all'articolo 2, comma 2, la novella al contenuto proprio della legge di stabilità subito dopo la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anziché dopo la lettera *m*), trattandosi di modifiche in materia di entrate che si collegano al contenuto della citata lettera *b*) e non a quello della lettera *m*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia formulata la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto del Rapporto annuale sulle spese fiscali, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione del medesimo Rapporto;

sia formulato il comma 1 dell'articolo 2 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto della Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione della citata Relazione;

all'articolo 2, comma 1, sia prevista la presentazione del Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva come documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF, anziché in allegato a quest'ultima, ferma restando la contestuale presentazione dei due documenti;

all'articolo 2, comma 2, sia collocata la novella al contenuto proprio della legge di stabilità subito dopo la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anziché dopo la lettera *m*)».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.